SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149º — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Da 08A01722 a 1725 - 1698-1699-1863-1864

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Arzano e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Arzano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 3-4 aprile 2005, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Arzano;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Arzano, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arzano (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Arzano (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Riccardo Ubaldi - prefetto;

dott. Roberto Ferracci - viceprefetto;

dott. Raffaele Barbato - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 5 marzo 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2008
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 3, foglio n. 50

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Arzano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 3 e 4 aprile 2005, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il comune di Arzano è ricompreso nel contesto territoriale situato a nord del capoluogo della provincia, caratterizzato da elevati indici di criminalità e dalla influenza e presenza di almeno due organizzazioni criminali, particolarmente interessate al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ed al condizionamento delle attività economiche e finanziarie.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità e la gestione amministrativa degli enti locali, il prefetto di Napoli, sulla base di specifici elementi informativi forniti dalle forze dell'ordine riguardanti presunti fenomeni di condizionamento e compromissione degli organi elettivi dell'amministrazione comunale di Arzano, ha disposto con provvedimento del 25 luglio 2006 specifici accertamenti antimafia presso il comune di Arzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

In esito all'attività ispettiva, la commissione di accesso ha rassegnato una prima relazione in data 15 dicembre 2006, integrata da ulteriori relazioni rese in data 23 marzo e 21 dicembre 2007, nella quale vengono evidenziati numerosi elementi e circostanze sintomatici di una condizione di permeabilità degli organi elettivi del comune di Arzano, la cui libera determinazione appare compromessa ed asservita ad interessi e ad ambienti criminali.

Per quanto riguarda l'esame delle posizioni individuali degli amministratori, la commissione di accesso ha segnalato la presenza in seno al consiglio comunale di un amministratore, fratello di un pluripregiudicato precedentemente segnalato come affiliato all'organiz-

zazione camorristica denominata N.C.O. Sul punto la commissione ha ritenuto di dover segnalare che il predetto pregiudicato per sfuggire ad un agguato teso nei suoi confronti nel 1989 si era rifugiato nella casa paterna di uno degli attuali assessori comunali, suo testimone di nozze.

Di particolare interesse appare, altresì, la presenza in consiglio comunale di un amministratore gravato da numerosi precedenti penali, fratello di un pluripregiudicato, proposto per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale. Il consigliere comunale in questione è stato recentemente attinto da colpi di arma da fuoco. Altrettanto significativa risulta, al riguardo, la circostanza, riferita dagli investigatori, circa le assicurazioni fornite dal predetto consigliere comunale all'ex direttore del consorzio cimiteriale dei comuni di Arzano-Casoria-Casavatore, indicato come vicino a referenti di uno dei clan locali, in relazione al voto che gli sarebbe stato assicurato da una consigliera del consorzio, fidanzata di suo figlio, in occasione delle votazioni per la nomina del nuovo presidente del consiglio consortile.

Anche l'attività del consorzio cimiteriale è stato oggetto di attenzione dell'organo ispettivo. Al riguardo è stata evidenziata la nomina quale rappresentante del comune di Arzano in seno al consorzio di un soggetto condannato, nell'ottobre del 2006, per concussione e interdetto dai pubblici uffici per la durata di un anno, nonché la presenza fra i dipendenti del consorzio di due pregiudicati con stabili frequentazioni con un soggetto ritenuto affiliato ad una locale consorteria criminale. Viene riferito, inoltre, che in occasione dell'insediamento del nuovo consiglio del consorzio cimiteriale, tenutosi il 19 dicembre 2007, il direttore uscente avrebbe preteso dal sindaco di Arzano la propria designazione quale consigliere del consorzio per la nomina successiva a presidente della struttura medesima, tra l'altro avvenuta nello scorso mese di dicembre. Dalle risultanze investigative sembra emergere il totale asservimento del sindaco di Arzano all'ex direttore del consorzio cimiteriale e ad un soggetto esterno al consiglio comunale, già condannato con patteggiamento per reati gravi, tra i quali il voto di scambio finalizzato ad ottenere consensi elettorali da parte di personaggi con pregiudizi penali gravi, indicato dalle forze dell'ordine in grado di influenzare anche le nomine di alcuni assessori proponendone personalmente i nomi.

Notevole interesse riveste, inoltre, l'affidamento in «project financing» della progettazione per la realizzazione successiva di un cimitero comunale che vede coinvolto direttamente il sindaco, unitamente ad altri tre consiglieri, per l'affidamento a trattativa privata della realizzazione dell'opera a ditta risultata collegata alla criminalità organizzata. In relazione a tale procedura risulta pendente procedimento penale a carico del sindaco e dei componenti della precedente giunta comunale, gran parte dei quali ancora presenti nel civico consesso. Nel caso di specie sono stati acclarati seri indizi circa un abuso d'ufficio finalizzato a favorire la ditta in questione.

Ulteriori sintomi della permeabilità al condizionamento esterno da parte dell'apparato burocratico-amministrativo si rinvengono nelle attività dell'ufficio urbanistica che si trova al centro di numerose indagini condotte prevalentemente dalla Procura della Repubblica di Napoli. In particolare l'organo ispettivo segnala il rilascio illegittimo di due permessi a costruire in zona c.d. «bianca», ed in presenza di «norme di salvaguardia», in contrasto con le disposizioni desumibili dalla legislazione statale e regionale di settore secondo cui, fino all'approvazione del Piano regolatore generale, che nel caso del comune di Arzano risulta adottato dal consiglio comunale nel marzo 2004 ma non ancora approvato, nulla può essere rilasciato se non permessi di manutenzione ordinaria o straordinaria del preesistente. I permessi a costruire in questione risultano rilasciati a soggetti contigui, per parentela e frequentazioni, ai dati camorristici operanti nella zona. Sul punto la commissione di accesso ha evidenziato che due funzionari dell'ufficio tecnico locale sono stati destinatari di provvedimenti giudiziari commessi nell'esercizio delle loro funzioni e che in tali provvedimenti viene rilevato un alto indice di omissione nell'azione di contrasto al diffuso fenomeno dell'abusivismo edilizio.

Al riguardo, la commissione ha messo in luce una cointeressenza del maresciallo del locale corpo della polizia municipale con una ditta di costruzione indicata come contigua alla criminalità organizzata locale. Il titolare dell'impresa, peraltro incaricata dei lavori connessi ad uno dei due illegittimi permessi a costruire, è cognato del predetto maresciallo che, in posizione funzionale di part-time presso l'ente locale, lo affianca nell'amministrazione della impresa edile. Ad avviso della commissione la presenza all'interno del comando della polizia municipale del predetto maresciallo nella sua duplice veste di vigile e imprenditore è risultata strumentale alla realizzazione di abusi edilizi posti in essere da congiunti di personaggi denunciati per reati di cui all'art. 416-*bis* c.p.

La commissione ispettiva fa cenno, altresì, alla mancata verifica da parte dell'amministrazione comunale dei requisiti dei beneficiari di alloggi ex legge n. 219/1981, risultati soggetti attivi in compravendite immobiliari e quindi privi del requisito di legge per l'assegnazione di alloggi per l'edilizia popolare e, in alcuni casi, indicati come contigui, anche per rapporti di parentela, a personaggi affiliati a clan camorristici. Gli accertamenti hanno evidenziato irregolarità e omissioni sottese in alcuni casi a favorire l'assegnazione di alloggi popolari a congiunti di personaggi legati a cosche camorristiche.

Particolarmente emblematica dello stato di condizionamento è la vicenda legata alla costituzione della società «Arzano Multiservizi» per ciò che concerne la gara per la scelta del partner privato. Sul punto, l'organo ispettivo rileva che nelle previsioni del bando si è precostituita una situazione in grado di indirizzare la scelta del socio. Sintomatica appare al riguardo la facoltà che l'ente si era riservato di aggiudicare comunque la gara anche nel caso in cui la società vincitrice non desse sufficienti garanzie imprenditoriali.

La ditta aggiudicataria è risultata poi priva dei requisiti minimi necessari già per la sola ammissione alla procedura di gara. La commissione ha rilevato, inoltre, la contiguità della «Arzano Multiservizi», nella persona del direttore tecnico e di alcuni componenti l'A.T.I., con ambienti della criminalità organizzata. Per due componenti dell'A.T.I. sembrano, infatti, potersi avanzare serie ipotesi di condizionamento da parte della criminalità organizzata, sia per la presenza nelle proprie maestranze di pregiudicati con precedenti per associazione di stampo mafioso, sia per la contiguità del liquidatore di una delle due componenti dell'A.T.I. ad esponenti di spicco della criminalità organizzata locale. Nei sensi indicati, assume un significativo interesse il procedimento penale recentemente avviato a carico del direttore tecnico della «Arzano Multiservizi» per associazione camorristica finalizzata alla corruzione ed alla turbativa d'asta onde favorire ditte vicine ai clan dei Casalesi negli appalti della T.A.V.

Tali elementi informativi sono stati attualizzati dal Gruppo ispettivo antimafia operante presso la prefettura di Napoli che, nel luglio del 2007, ha evidenziato per la «Arzano Multiservizi» gravi elementi di condizionamento, coincidenti con quelli evidenziati dalla commissione di accesso. Da ciò è conseguita l'adozione di interdittiva antimafia nei confronti della società multiservizi che ha retto alle istanze di sospensiva in sede giurisdizionale.

Gli accertamenti posti in essere dalla commissione di accesso hanno, quindi, evidenziato, inequivocabilmente, un clima di grave disfunzione dell'ente e convergenti elementi sintomatici della tendenza a soddisfare gli interessi dei gruppi affaristici legati alla criminalità organizzata da parte degli organi elettivi dell'ente, oltre che dell'apparato burocratico.

Sulla base di tali elementi il prefetto di Napoli, con relazione del 15 febbraio 2008, ha proposto l'applicazione della misura straordinaria prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di evitare che non sia ulteriormente compromessa la libera determinazione degli organi elettivi, che allo stato pregiudica il buon andamento dell'amministrazione, asservita ad interessi e ad ambienti criminali.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni indicate per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si formula rituale proposta per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Arzano (Napoli).

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A02081

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2008.

Dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso Eucaristico nazionale che si terrà nel mese di settembre 2011, nella diocesi di Ancona - Osimo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 5-*bis,* comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che nel mese di settembre 2011 si terrà nella Diocesi di Ancona - Osimo il «Congresso Eucaristico nazionale» al quale interverrà un numero considerevole di persone;

Considerato che questa edizione del Congresso Eucaristico riveste particolare importanza, atteso che lo stesso cadrà nel 120º anniversario della istituzione dei Congressi eucaristici;

Considerata, quindi, la grande risonanza di detto evento, che coinvolgerà sia nella fase preparatoria che nella fase celebrativa, tutte le Parrocchie e le Diocesi italiane;

Considerata, inoltre, la partecipazione, all'evento in rassegna, del Santo Padre e della maggior parte degli Ordinari delle Diocesi italiane;

Considerata la particolare complessità organizzativa della manifestazione, sia sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico e della mobilità, che della ricezione alberghiera, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare misure di carattere straordinario ed urgente per assicurare un regolare svolgimento della manifestazione, nell'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel citato comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;

Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei «grandi eventi» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, il Congresso Eucaristico nazionale che si terrà a settembre 2011, nella Diocesi di Ancona - Osimo è dichiarato «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis,* comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2008

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Vice Presidente
del Consiglio dei Ministri
RUTELLI

08A02079

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 2008.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 3 per cento, per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge n. 183/1987, per i programmi operativi regionali e per i programmi operativi nazionali dell'obiettivo convergenza, programmazione 2007/2013, cofinanziati dal FSE. (Decreto n. 5/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali e n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1083/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013, che prevede, tra l'altro, che per far fronte ad alcune specificità regionali nell'obiettivo convergenza, il Fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario nei limiti dell'importo di 722 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla regione Campania, 125 milioni di euro alla regione Calabria e 47 milioni di euro alla regione Siciliana;

Viste le note n. 17172 del 9 agosto 2007 della regione Siciliana e n. 3865 del 10 luglio 2007 della regione Calabria, con le quali viene richiamato che le risorse assegnate a titolo di riequilibrio finanziario sono interamente attribuite ai rispettivi programmi operativi regionali cofinanziati dal FESR;

Considerato che in attesa di indicazioni da parte della regione Campania è opportuno procedere, comunque, all'assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 3 per cento in favore del programma FSE della medesima regione senza tener conto, al momento, della assegnazione di risorse a titolo di riequilibrio finanziario;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico, a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, pari al 2 per cento nel 2007 e al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FSE accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione, *ex lege* 183/1987, eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FSE dell'obiettivo convergenza 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2008, in misura pari al 3 per cento dell'importo complessivo posto a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato, in corrispondenza con l'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione, *ex lege* n. 183/1987, per i programmi operativi regionali e nazionali, dell'obiettivo convergenza 2007/2013, cofinanziati dal Fondo sociale europeo è pari, complessivamente, a euro 100.535.701, così come specificato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2008

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 343

ALLEGATO

Prefinanziamento del 3% della quota statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per i programmi FSE dell'obiettivo Convergenza - programmazione 2007/2013, per l'anno 2008

(Importi in euro)

Programmi Fse	Decisioni	Legge n. 183/1987
Calabria	C(2007) n.6711 del 17/12/2007	10.325.985
Campania	C(2007) n.5478 del 07/11/2007	13.416.000
Puglia	C(2007) n.5767 del 21/11/2007	15.350.400
Sicilia	C(2007) n.6722 del 17/12/2007	25.190.870
Basilicata	C(2007) n.6724 del 17/12/2007	4.642.064
Totale Por		**68.925.319**
Pon Governance e Azioni di Sistema	C(2007) n.5761 del 21/11/2007	9.321.440
Pon Le Competenze per lo Sviluppo	C(2007) n.5483 del 07/11/2007	22.288.942
Totale Pon		**31.610.382**
Totale complessivo		**100.535.701**

08A02082

DECRETO 28 febbraio 2008.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 3 per cento, per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge n. 183/1987, per i programmi operativi regionali e per il programma operativo nazionale «Azioni di Sistema», dell'obiettivo competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013, cofinanziati dal FSE. (Decreto n. 6/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali e n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1083/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la nota della regione autonoma della Sardegna n. 4007, del 10 luglio 2007, con la quale si richiama che la quota complessiva di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione, *ex lege* n. 183/1987, pari a euro 1.146.500.000, è attribuita, per l'importo di euro 796.440.236 in favore del programma FESR e per l'importo di euro 350.059.764 in favore del programma FSE;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, pari al 2 per cento nel 2007 e al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FSE accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali, il Fondo di rotazione, *ex lege* n. 183/1987, eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FSE dell'obiettivo competitività regionale e occupazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale, per l'anno 2008, in misura pari al 3 per cento dell'importo complessivo posto a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato, in corrispondenza con l'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione, *ex lege* n. 183/1987, per i programmi operativi regionali e per il programma nazionale «Azioni di Sistema», dell'obiettivo competitività regionale e occupazione 2007/2013, cofinanziati dal Fondo sociale europeo è pari, complessivamente, ad euro 119.408.373, così come specificato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2008

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 344

ALLEGATO

Prefinanziamento del 3% della quota statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per i programmi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione - programmazione 2007/2013, per l'anno 2008

(Importi in euro)

Programmi Fse	Decisioni	Legge n. 183/1987
Abruzzo	C(2007) n.5495 del 08/11/2007	5.665.309
Emilia Romagna	C(2007) n. 5327 del 26/10/2007	15.240.243
Friuli Venezia Giulia	C(2007) n.5480 del 07/11/2007	4.753.351
Lazio	C(2007) n.5769 del 21/11/2007	10.679.095
Liguria	C(2007) n. 5474 del 07/11/2007	7.386.502
Lombardia	C(2007) n. 5465 del 06/11/2007	13.684.059
Marche	C(2007) n.5496 del 08/11/2007	4.297.709
Molise	C(2007) n.6080 del 30/11/2007	1.956.953
P.A. Bolzano	C(2007) n.5529 del 09/11/2007	2.385.010
P.A. Trento	C(2007) n.5770 del 21/11/2007	3.155.276
Piemonte	C(2007) n.5464 del 06/11/2007	14.073.724
Sardegna ST	C(2007) n.6081 del 30/11/2007	10.501.793
Toscana	C(2007) n. 5475 del 07/11/2007	8.291.062
Umbria	C(2007) n.5498 del 08/11/2007	3.942.990
Valle d'Aosta	C(2007) n.5530 del 09/11/2007	1.135.352
Veneto	C(2007) n.5633 del 16/11/2007	11.030.347
Totale Por		**118.178.775**
Pon Azioni di sistema	C(2007) n.5771 del 21/11/2007	1.229.598
Totale complessivo		**119.408.373**

08A02083

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 31 gennaio 2008.

Integrazioni al decreto 22 marzo 2006, concernente programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari.

IL MINISTRO
DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 23, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni, in cui si prevedono titoli di prelazione ai fini della chiamata al lavoro per gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita di istruzione e formazione professionale nei Paesi d'origine secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione al testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che prevede che «con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nei Paesi d'origine ai sensi del citato art. 23, comma 1, del testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione»;

Visto il decreto interministeriale del 22 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006, recante «Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari»;

Considerato che con legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, tra le altre sono state trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari;

Visto il decreto del Ministro della solidarietà sociale del 9 marzo 2007 di costituzione del comitato di valutazione dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari;

Ritenuto di dover integrare l'indicazione delle modalità di finanziamento dei programmi e l'espressa specificazione della gratuità dei corsi tra i requisiti minimi dei programmi previsti dall'art. 6 del decreto interministeriale del 22 marzo 2006;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, come previsto dal citato art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, espressa nella seduta del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Al decreto interministeriale del 22 marzo 2006, all'art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente lettera:

«*f)*: le fonti di finanziamento che saranno utilizzate per lo svolgimento delle attività, con espressa esclusione di qualsiasi onere, totale o parziale, a carico dei lavoratori dei Paesi d'origine che partecipano alle attività formative.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«2. In mancanza di almeno uno dei requisiti di cui al comma precedente, il programma presentato sarà considerato inammissibile ed il comitato di cui al successivo art. 8 non potrà procedere alla valutazione di merito».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Ministro della solidarietà sociale
FERRERO

Il Ministro della pubblica istruzione
FIORONI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 261

08A02080

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 13 luglio 2007.

Determinazione delle quote delle risorse da attribuire, ai sensi dell'articolo 1, comma 1152, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, alle province delle regioni Sicilia e Calabria per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria esistente.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto in particolare il comma 1152 il quale prevede che: «Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da Anas S.p.a., una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse»;

Considerato che bisogna provvedere ad emanare il decreto interministeriale per la ripartizione delle risorse tra le province delle due regioni;

Vista la nota n. 35230 del 16 maggio 2007 della regione Sicilia con la quale comunica il riparto delle risorse;

Vista la nota n. 2449/GAB del 4 maggio 2007 della regione Calabria con la quale comunica il riparto delle risorse;

Tenuto conto che il CIPE deve provvedere al riparto delle risorse aggiuntive assegnate al Fondo aree sottoutilizzate con la legge n. 296/2006, dopo che sarà intervenuta l'approvazione del Quadro strategico nazionale da parte della Commissione europea;

Considerato che in attesa di tale atto occorre determinare le quote di competenza delle risorse da attribuire alle province affinché le stesse possano provvedere alla programmazione delle opere da realizzare riservandosi di determinare i criteri e le modalità di gestione per l'utilizzo di detto finanziamento ad un successivo decreto;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto determina le quote delle risorse da attribuire — allorché sia intervenuto il riparto delle somme stanziate —, ai sensi dell'art. 1, comma 1152, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 alle province delle regioni Sicilia e Calabria per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria esistente in dette regioni.

2. Con successivo decreto interministeriale saranno dettati i criteri e le modalità di gestione per l'utilizzo di detto finanziamento.

Art. 2.

Ripartizione delle risorse destinate alle province

1. Ai sensi del precedente art. 1, comma 1, le risorse pari a complessive M€ 1.050, a valere sugli esercizi finanziari 2007-2008-2009, destinate alle province della regione Sicilia sono così ripartite:

Provincia	Risorse assegnate		
	2007	2008	2009
Agrigento	33,25	33,25	33,25
Caltanissetta	26,25	26,25	26,25
Catania	52,50	52,50	52,50
Enna	38,50	38,50	38,50
Messina	52,50	52,50	52,50
Palermo	56,00	56,00	56,00
Ragusa	28,00	28,00	28,00
Siracusa	31,50	31,50	31,50
Trapani	31,50	31,50	31,50
TOTALE . . .	M€ 350,00	M€ 350,00	M€ 350,00

2. Ai sensi del precedente art. 1, comma 1, le risorse pari a complessive M€ 450, a valere sugli esercizi finanziari 2007-2008-2009, destinate alle province della regione Calabria sono così ripartite:

Provincia	Risorse assegnate		
	2007	2008	2009
Catanzaro	30,75	30,75	30,75
Cosenza	51,75	51,75	51,75
Crotone	16,50	16,50	16,50
Reggio Calabria	36,00	36,00	36,00
Vibo Valentia	15,00	15,00	15,00
TOTALE . . .	M€ 150,00	M€ 150,00	M€ 150,00

Art. 3.

Efficacia

L'efficacia del presente decreto è subordinata alla copertura che sarà assicurata dal riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate ed opera nei limiti autorizzati dallo stesso.

Roma, 13 luglio 2007

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro
dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 210

08A02003

DECRETO 9 novembre 2007.

Criteri e modalità di gestione, da parte delle province delle regioni Sicilia e Calabria, delle risorse finanziarie loro attribuite per l'ammodernamento e il potenziamento della viabilità secondaria.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto in particolare il comma 1152 il quale prevede che: «Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da Anas S.p.a., una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità secondaria presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse»;

Visto il decreto interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007, recante la ripartizione del finanziamento tra le province delle regioni Sicilia e Calabria e la riserva di dettare i criteri e le modalità di gestione per l'utilizzo di detto finanziamento;

Considerato che è necessario stabilire i criteri e le modalità di gestione per l'utilizzo di detto finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di gestione a cui dovranno attenersi le province per l'utilizzo delle somme attribuite con decreto interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007.

2. Ai fini del presente decreto sono individuati quali soggetti attuatori degli interventi ammessi al finanziamento le province della regione Sicilia e le province della regione Calabria ciascuna nell'ambito del finanziamento assegnato.

3. Le province nell'utilizzo di detto finanziamento dovranno, nel rispetto degli Accordi di programma quadro sottoscritti tra il Governo e la regione Sicilia in data 28 dicembre 2006 e il Governo e la regione Calabria in data 3 agosto 2006, perseguire i seguenti obiettivi:

eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza;

omogeneizzazione degli standards prestazionali della rete;

miglioramento delle condizioni di accessibilità alle aree interne;

miglioramento delle interconnessioni con la rete viaria primaria e conseguentemente con i poli di scambio intermodale;

miglioramento delle condizioni di accessibilità alle aree produttive.

Art. 2.

Criteri per la programmazione degli interventi

1. Le province dovranno procedere, entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, alla programmazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria con la redazione di un piano attraverso le seguenti fasi:

1.1. ricognizione dello stato funzionale e strutturale della viabilità secondaria con indicazione della consistenza e delle criticità riscontrate;

1.2. definizione del piano degli interventi che, sulla base delle analisi di cui al punto 1.1 e gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 3, individui i tratti nei quali si dovrà intervenire con indicazione della denominazione della

strada e sua estensione chilometrica, la tipologia dei lavori da effettuare, l'ordine di priorità nonché il costo complessivo di ogni singolo intervento.

Nel piano dovranno essere inseriti gli interventi per i quali è stato elaborato almeno il progetto preliminare.

Il piano, così definito, dovrà essere trasmesso alla regione, che entro trenta giorni dovrà fornire il proprio assenso, trascorsi i quali, senza che siano intervenute osservazioni, si intende condiviso;

1.3. trasmissione del piano, entro il mese successivo dalla condivisione con la regione, al Ministero delle infrastrutture - Direzione generale strade ed autostrade per l'esame della corrispondenza del piano agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 3.

2. Il Ministero delle infrastrutture adotterà, a seguito dell'assegnazione delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio, il decreto di impegno dei fondi.

3. Entro dodici mesi dalla comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture della registrazione presso gli organi di controllo del decreto di impegno dei fondi le province dovranno esperire tutte le procedure, fino alla pubblicazione del bando di gara incluso, necessarie per l'appalto degli interventi ammessi a finanziamento.

Il finanziamento accordato potrà concorrere agli oneri di progettazione solo nel limite previsto dall'art. 92, comma 5 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (2%).

Art. 3.

Modalità di esecuzione e monitoraggio degli interventi

1. Nell'esecuzione degli interventi il Ministero delle infrastrutture potrà, con il supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e Calabria, fornire, qualora lo richieda la provincia, il supporto tecnico sui progetti ammessi al finanziamento.

2. Il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, d'intesa con la regione interessata, potranno effettuare verifiche, anche in loco, sulla realizzazione del programma, sulla attuazione degli interventi e sulle entrate in esercizio dei medesimi. Per l'espletamento delle suddette verifiche, la provincia interessata provvederà a rendere disponibile tutta la documentazione utile, consentire sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono attività inerenti l'intervento, rendere disponibile il personale necessario. Il Ministero dello sviluppo economico riferisce degli esiti delle verifiche nell'ambito della relazione al Parlamento di cui all'art. 15, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Tale verifica da parte dei Ministeri non esimerà comunque la provincia dalla piena ed esclusiva responsabilità sotto il profilo amministrativo, contabile, civile e penale della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

4. Gli interventi saranno realizzati in conformità al progetto esecutivo approvato e con le variazioni ammesse dalla legge che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie. Qualora tali variazioni comportino maggiori oneri questi non potranno essere assunti dallo Stato se non nel limite del finanziamento riconosciuto alla provincia.

5. La provincia comunicherà al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia, sede di Palermo e per la Calabria, sede di Catanzaro l'approvazione degli atti di collaudo e la rendicontazione finale delle spese sostenute, trasmettendone copia conforme unitamente al relativo atto di approvazione. Il Provveditorato esprimerà, entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione il nulla osta per la liquidazione del saldo finale che avverrà secondo le modalità previste al successivo art. 4.

6. Il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dello sviluppo economico comunicano alle regioni Sicilia e Calabria gli esiti delle verifiche effettuate.

Art. 4.

Erogazione dei finanziamenti

1. I pagamenti alla provincia saranno effettuati dal Ministero delle infrastrutture, previo nulla osta del Provveditorato interregionale Sicilia e Calabria, sede di Palermo per la Sicilia e sede di Catanzaro per la Calabria, con le seguenti modalità:

2% dell'importo complessivo del finanziamento del singolo intervento all'adozione del decreto di impegno della spesa;

8% dell'importo complessivo del finanziamento del singolo intervento alla consegna dei lavori;

50% dell'importo complessivo del finanziamento da erogarsi in due tranche pari ciascuna al 25%, al raggiungimento rispettivamente del 30% e del 60% della realizzazione dell'intervento come risultante dalla contabilità dei lavori;

20% dell'importo complessivo del finanziamento da erogarsi al raggiungimento del 90% della realizzazione dell'intervento come risultante dalla contabilità dei lavori;

il saldo finale verrà erogato all'atto della rendicontazione conclusiva delle spese sostenute per il singolo intervento e comunque nel limite dell'importo finanziato.

2. I pagamenti saranno effettuati a favore della provincia con le modalità contabili dalla stessa indicate in sede di trasmissione del piano.

Art. 5.

Individuazione del responsabile del piano

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza del piano ciascuna provincia provvederà alla nomina del responsabile del piano ed alla tempestiva comunicazione della stessa alla regione interessata ed ai Ministeri delle infrastrutture - Direzione generale strade ed autostrade e dello sviluppo economico - Dipartimento politiche di sviluppo e coesione.

2. Il soggetto di cui al comma uno dovrà:

a) curare in modo unitario la predisposizione ed attuazione del piano;

b) verificare in modo continuativo lo stato di realizzazione del piano, coordinando le attività di monitoraggio anche attraverso l'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10, comma 3, lettera «*f*» del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fornite dal responsabile del procedimento dei singoli interventi;

c) presentare al Ministero delle infrastrutture - Direzione generale strade ed autostrade, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento politiche di sviluppo e coesione e alle regioni interessate, entro il mese di settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano, evidenziando i risultati e le verifiche svolte. Dovrà altresì essere allegato alla relazione un prospetto riepilogativo utilizzando la scheda che sarà fornita dal Ministero delle infrastrutture.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. L'attribuzione del finanziamento è subordinata alla ripartizione dei fondi per le aree sottoutilizzate e all'impegno dello stesso. Pertanto le province non potranno vantare diritti di alcun genere fino al perfezionamento di tali adempimenti.

2. Sarà causa di decadenza dal finanziamento l'inerzia della provincia nella predisposizione del piano, che si protragga oltre due anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. Il finanziamento non utilizzato sarà assegnato, d'intesa con la regione interessata, ad altre province della stessa regione dal Ministero delle infrastrutture - Direzione generale delle strade ed autostrade.

3. Sarà causa di decadenza dal finanziamento l'inerzia della provincia che, predisposto il piano, non provveda all'appalto degli interventi ammessi al finanziamento entro diciotto mesi dalla comunicazione di cui all'art. 2, comma 3. Il finanziamento non utilizzato sarà assegnato, d'intesa con la regione interessata, ad altre province della stessa regione dal Ministero delle infrastrutture - Direzione generale strade ed autostrade.

4. Le economie che risultassero dalla realizzazione del piano sono destinate, scorrendo la graduatoria, ad altri interventi.

5. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 294

08A02004

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 marzo 2008.

Abilitazione all'istituto «Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia umanistica», ad istituire e ad attivare nella sede di Messina un corso di specializzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario

ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia umanistica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Messina - Viale Italia, 85 - Villa Tomassetti, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 febbraio 2007 trasmessa con nota prot. 126 del 2 marzo 2007;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 22 febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia umanistica» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Messina - Viale Italia, 85 - Villa Tomassetti, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2008

Il direttore generale: MASIA

08A02006

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 24 gennaio 2008, n. **1.**

Legge finanziaria 2008 - articolo 3, commi da 43 a 53 - Disciplina degli emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni, società pubbliche partecipate e loro controllate e collegate.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale

Alle Agenzie

All'ARAN

Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

Agli Enti pubblici non economici

Agli Enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001)

Agli Enti di ricerca

Alle Istituzioni universitarie

Agli Organi di controllo interno

e, p. c.

Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni

All'ANCI

All'UPI

1. *Premessa.*

La legge finanziaria 2008, legge n. 244 del 2007, è nuovamente intervenuta a disciplinare le retribuzioni e gli emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni e di società partecipate ponendo tetti retributivi. La medesima legge ha disciplinato un regime di pubblicità e di comunicazione per gli enti od organismi interessati avente ad oggetto le retribuzioni ed i compensi. Le disposizioni rilevanti sono contenute nell'art. 3, commi da 43 a 53. I commi in questione hanno innovato il regime che era stato posto dall'art. 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), disposizione che è stata espressamente abrogata dal comma 43 dell'art. 3. In considerazione delle profonde modifiche intervenute si forniscono, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti prime indicazioni sulle disposizioni richiamate.

2. *La disciplina sul tetto retributivo - ambito di applicazione (art. 3, commi 44 - 49).*

La disciplina si riferisce al «trattamento economico onnicomprensivo» di talune categorie di soggetti. Per individuare l'ambito di applicazione delle norme occorre

stabilire quali sono le figure soggettive interessate (destinatari degli emolumenti), quali sono le categorie di soggetti pubblici o privati con cui il rapporto che dà luogo al corrispettivo è instaurato (soggetti conferenti/pagatori), la tipologia di rapporto che i destinatari degli emolumenti hanno con i soggetti conferenti/pagatori.

2.1. *I soggetti interessati (destinatari degli emolumenti).*

Il nuovo regime riguarda «chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano.».

Dal punto di vista soggettivo quindi la nuova disciplina ha carattere generale. La legge ha comunque specificato che sono inclusi nel campo di applicazione della normativa anche i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i presidenti e i componenti di collegi ed organi di governo e di controllo delle società non quotate e i dirigenti.

In base al dato letterale, le norme non riguardano i corrispettivi per incarichi conferiti a soggetti diversi dalle persone fisiche.

2.2. *La tipologia di rapporti rilevanti intercorrente tra i destinatari degli emolumenti e i soggetti conferenti/pagatori.*

I soggetti interessati dalla normativa sono tutti coloro che percepiscono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze essendo legati da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le amministrazioni od organismi indicati (paragrafo 2.3). In generale, sono quindi compresi nel campo di applicazione oltre ai lavoratori dipendenti, a prescindere dalla natura privatistica o pubblicistica del rapporto, le parti di un contratto d'opera, di collaborazione coordinata e continuativa o di una collaborazione a progetto, qualora il committente sia una società partecipata, o comunque i titolari di altri incarichi.

2.3. *Le amministrazioni e gli organismi considerati (soggetti conferenti/pagatori).*

Gli incarichi o rapporti rilevanti sono quelli che intercorrono con le amministrazioni statali, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate.

La disciplina *de qua* vale come principio per le altre amministrazioni, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

Quanto agli incarichi o rapporti intercorrenti con le società non quotate e con quelle da queste controllate, coerentemente a quanto sopra detto deve ritenersi che la partecipazione totale o prevalente è quella relativa alle amministrazioni indicate dalla legge. Pertanto le amministrazioni interessate, relativamente a società non quotate a cui partecipano in via totale o prevalente e alle società comunque controllate, assicurano il rispetto degli adempimenti necessari individuati dalla presente circolare e dalle disposizioni qui richiamate.

Si segnala inoltre che l'art. 3, comma 51, della legge finanziaria 2008 ha previsto la «soppressione» (*rectius* l'abrogazione) del primo, secondo e terzo periodo dell'art. 1, comma 466, della legge finanziaria 2007, che contenevano una disciplina specifica per il numero ed il compenso dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, stabilendo che a tali fattispecie si applica la nuova disciplina. Quindi l'applicazione del nuovo regime si riferisce anche alle società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e loro controllate e collegate.

2.4. *L'esclusione dal campo di applicazione derivante dall'oggetto e dalla finalità dell'incarico o rapporto.*

Il terzo periodo del comma 44 espressamente prevede in maniera puntuale che «il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale (...) che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.».

In base a questa previsione solo i contratti o gli incarichi, aventi la suddetta natura, i cui oneri sono a carico delle finanze pubbliche, non sono assoggettati al tetto del trattamento retributivo del Primo Presidente della Corte di cassazione, ferma restando l'incompatibilità prevista dalla norma. Il limite tuttavia non opera soltanto allorché tale prestazione artistica o professionale «consenta» al soggetto che conferisce l'incarico o che stipula il contratto, tra i quali vanno ricompresi i contratti di servizio a società, quali gli incarichi di revisione contabile, «di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza». Sono escluse, altresì, dal campo di applicazione le attività i cui compensi o tariffe sono determinati dalla legge o da regolamento. Il limite trova pertanto applicazione ai restanti incarichi di natura professionale e ai contratti d'opera in generale.

3. *La disciplina generale sul tetto retributivo.*

Il vincolo economico posto dalla normativa consiste nell'imposizione di un tetto non superabile per il compenso o la retribuzione (emolumenti) che i destinatari possono percepire per l'espletamento di uno o più rapporti. Tale limite è individuato per relazione nel trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione nell'art. 3, comma 44, della legge. È previsto poi un secondo tetto per le ipotesi di deroga e i casi speciali (art. 3, comma 46, della legge) pari al doppio di tale trattamento. Relativamente all'individuazione del

tetto, occorre concretamente fare riferimento alla retribuzione attuale del Primo Presidente della Corte. Il riferimento può ritenersi effettuato alla retribuzione dell'attuale Primo Presidente in carica, comprensiva di tutti gli emolumenti connessi alla carica. Questa retribuzione è pari a € 289.984,00 annui lordi.

La disposizione assoggetta espressamente al limite il trattamento onnicomprensivo dei destinatari degli emolumenti. Ciò significa che in base alla norma debbono considerarsi ai fini del concorso al limite tutti gli emolumenti lordi ricevuti «a carico delle pubbliche finanze» nell'ambito di rapporti con i soggetti pagatori indicati (par. 2.3). In proposito, il penultimo periodo del comma 44 citato prevede che «ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno.», chiarendo il concetto di onnicomprensività e il periodo temporale di riferimento, che è quello annuo.

4. *Le deroghe al tetto retributivo generale.*

L'art. 3, comma 44, della legge prevede la possibilità di derogare al regime che impone un tetto al trattamento economico. La deroga è possibile solo se ricorrono «motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni». La sussistenza dei presupposti deve essere valutata dall'amministrazione o dalla società che conferisce l'incarico o che instaura con l'interessato un rapporto di lavoro, i quali determinino il superamento del tetto.

Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità, riferite sia al personale in regime di diritto pubblico e sia al personale contrattualizzato. Nell'individuare tali deroghe il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà, pertanto, tenere conto di funzioni di particolare complessità correlate alle attribuzioni istituzionali e, conseguentemente tale determinazione assumerà, proprio per tale motivo, la caratteristica della stabilità.

In base al comma 46, per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità amministrative indipendenti ed in relazione ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44 non può comunque essere superato il limite del doppio del trattamento retributivo del Primo Presidente della Corte di cassazione. Il predetto limite opera per tutti coloro che hanno incarichi o rapporti con la Banca d'Italia o con le autorità indipendenti. Invece con riferimento alle amministrazioni dello Stato esso opera solo nel caso di deroghe mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. *Il regime di pubblicità e di comunicazione (corrispettivi eccedenti i tetti).*

L'art. 3, comma 44, stabilisce che «nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento».

Il comma 48, mediante il richiamo al comma 44, prevede il regime di pubblicità anche per tutti i nuovi contratti. Inoltre, il comma 49 estende la disciplina in questione «a tutte le situazioni e rapporti contemplati» dai precedenti commi 47 e 48.

Il regime di pubblicità quindi è immediatamente efficace sia con riferimento ai rapporti in corso sia con riguardo ai nuovi contratti, impieghi o incarichi.

La pubblicità deve essere attuata dall'amministrazione o dal «soggetto interessato» e quindi dal soggetto conferente/pagatore e si realizza mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Essa riguarda gli atti che rappresentano il titolo giuridico che dà luogo al pagamento (ad es. il singolo contratto).

Il regime di pubblicità si riferisce soltanto agli atti comportanti spesa relativi agli emolumenti, rapporti e destinatari percettori per le situazioni che comportano il superamento dei tetti fissati legislativamente. In tal modo sono perseguite due finalità: quella della trasparenza in riferimento alle retribuzioni o emolumenti più elevate e quella del contenimento dell'ammontare dei compensi a carico dei bilanci pubblici.

Oltre al regime di pubblicità, le norme pongono un regime di comunicazione al Governo e al Parlamento, per il quale vale quanto detto sopra per la pubblicità non essendoci in proposito differenziazioni nella legge. Analoghe comunicazioni debbono essere fatte alla Corte dei conti.

Per il Governo le comunicazioni vanno effettuate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

Si raccomanda una particolare attenzione al rispetto dei principi che governano il trattamento dei dati personali, evitando comunicazioni eccedenti le finalità.

6. *L'attuazione della normativa.*

Il sistema richiede necessariamente la partecipazione del soggetto interessato.

Quest'ultimo, ove il pagamento debba essere disposto da una pubblica amministrazione, al momento dell'assunzione di incarichi, di impiego o di stipulazione di contratto di lavoro subordinato, potrà, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 43 e 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, effettuare una dichiarazione (nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al citato testo unico) circa l'ammontare delle retribuzioni/compensi che nell'anno potrà ricevere in relazione agli impegni già assunti, nonché contenente gli elementi essenziali dei

rapporti rilevanti (indicazione dell'amministrazione/organismo con il quale i rapporti sono in corso, la natura dell'incarico o del rapporto, se di diritto privato o incarico o impiego di natura pubblicistica, e la data del conferimento). La dichiarazione dovrà inoltre contenere l'impegno dell'interessato a dare tempestiva comunicazione in caso di mutamento della situazione. In alternativa alla dichiarazione suddetta, il soggetto interessato potrà comunicare all'amministrazione competente gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.

Ciascun soggetto conferente/pagatore deve inviare al destinatario degli emolumenti una comunicazione preventivamente all'accredito in modo da metterlo a conoscenza del momento e dell'importo che sarà accreditato.

Il periodo transitorio, cioè il regime applicabile ai rapporti già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, è regolato dal comma 47.

Innanzi tutto, la disposizione fa salvi i rapporti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Pertanto, debbono considerarsi fuori dall'obbligo di rispettare il tetto di cui ai commi 44 e 46 i contratti stipulati entro questa data, salvo che la loro efficacia non operi da una data successiva. Essi quindi non debbono subire la decurtazione prevista dalle norme.

Ciò posto, gli incarichi o mandati di natura pubblicistica, sono soggetti a decurtazione, nel caso in cui per il loro svolgimento sia previsto un trattamento superiore rispetto a quello del Primo Presidente della Corte di cassazione o del suo doppio, naturalmente a seconda che ricorrano l'una o l'altra fattispecie.

La decurtazione si applica inoltre anche nei casi in cui i rispettivi limiti siano superati per effetto del cumulo tra incarichi di carattere non privatistico e contratti o mandati di natura privatistica. La decurtazione annuale è pari al 25% del trattamento economico complessivo eccedente i limiti rispettivamente di cui al comma 44 e 46 e cessa al raggiungimento del limite. Dalla norma si deduce quindi che la decurtazione va operata ogni anno sull'importo già decurtato e che in ogni caso il differenziale retributivo va recuperato entro quattro anni.

Nel caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione opera a partire dall'incarico, carica o mandato conferito da ultimo.

Al fine di attuare la normativa è necessario che ciascun soggetto pagatore provveda a verificare la ricorrenza della situazione descritta dalla legge in riferimento a ciascun rapporto di lavoro, impiego o incarico, accertando se in riferimento ai rapporti in corso si può verificare la condizione del superamento del limite retributivo legale e se eventualmente ricorrono le condizioni per la deroga.

In quest'ultimo caso, il soggetto conferente/pagatore dovrà adottare un atto motivato dal quale emergono in modo chiaro e puntuale le esigenze di deroga, che debbono avere il requisito della eccezionalità, fermo restando che la deroga può valere per un periodo non superiore a tre anni.

I soggetti pagatori obbligati opereranno la decurtazione annuale in corrispondenza del pagamento che porterà al superamento del tetto, operando a conguaglio a fine anno ove ne sussistano i presupposti, salvo diverso accordo con l'interessato sulla modalità di decurtazione o conguaglio. In presenza di situazioni di incertezza relativamente ai compensi realmente percepiti o percepibili nell'anno la decurtazione potrà essere operata all'inizio dell'anno successivo una volta definite le entrate realmente percepite.

Si fa presente che in base al comma 48, le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza. È chiaro, quindi, che il comma 47, che prevede un regime derogatorio temporaneo, opera solo per i contratti in corso alla data del 28 settembre 2007 essendo applicabile il nuovo regime a tutti i contratti stipulati successivamente a tale data.

8. *La responsabilità per l'inosservanza degli obblighi.*

Il regime specifico di responsabilità è posto dal periodo 5 del comma 44, il quale stabilisce che «in caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita».

9. *La relazione alle Camere del Presidente del Consiglio e l'attività di monitoraggio e verifica.*

Il comma 52 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008 prevede un'attività di relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 settembre 2008 avente ad oggetto l'applicazione della nuova normativa, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Il comma 53 dell'art. 3 della legge finanziaria prevede che la Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 44 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio.

L'Ispettorato per la funzione pubblica nell'ambito delle proprie attività di controllo di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verifica l'applicazione delle disposizioni richiamate con la presente circolare.

Roma, 24 gennaio 2008

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 178

08A02091

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di conclusione del procedimento di attribuzione del «Premio Amico della famiglia 2007»

Si comunica che con D.D. prot. n. 467 del 12 marzo 2008 si è concluso il procedimento per l'attribuzione del «Premio Amico della famiglia 2007». La documentazione relativa al procedimento di attribuzione del Premio è depositata presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, via della Mercede n. 9 - 00187 Roma. L'elenco dei tre vincitori, nonché dei menzionati speciali, rispettivamente per la sezione imprese ed enti locali, è pubblicato sul sito www.politichefamiglia.it. A ciascuno dei partecipanti verrà trasmessa apposita nota di comunicazione degli esiti del procedimento.

08A02002

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cessazione nei confronti della Repubblica Slovacca degli effetti dell'Accordo di cooperazione economica nel settore industriale, con annesso processo verbale, tra la Repubblica italiana e la ex Repubblica Cecoslovacca, firmato a Praga il 30 aprile 1970.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca hanno concordato, mediante scambio di notifiche, la cessazione dell'Accordo sopra citato, in vigore dal 20 ottobre 1970.

Pertanto l'Accordo stesso ha cessato di produrre i suoi effetti, nei confronti della Repubblica slovacca, a partire dal giorno 25 gennaio 2008, data di ricezione della seconda notifica di cessazione dell'Accordo medesimo.

08A01954

Cessazione nei confronti della Repubblica Slovacca degli effetti dell'Accordo relativo alla cooperazione industriale sui mercati terzi, con allegati, tra la Repubblica italiana e la ex Repubblica Cecoslovacca, firmato a Roma l'8 gennaio 1987.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca hanno concordato, mediante scambio di notifiche, la cessazione dell'Accordo sopra citato, in vigore dall'8 gennaio 1987, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 supplemento ordinario del 30 aprile 1987.

Pertanto l'Accordo stesso ha cessato di produrre i suoi effetti, nei confronti della Repubblica slovacca, a partire dal giorno 25 gennaio 2008, data di ricezione della seconda notifica di cessazione dell'Accordo medesimo.

08A01955

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica al Monastero di Santa Maria delle Grazie, in Scigliano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 febbraio 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Monastero di Santa Maria delle Grazie, con sede in Scigliano (Cosenza), frazione Diano.

08A01921

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto superiore di scienze religiose «San Metodio», in Siracusa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 febbraio 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Istituto superiore di scienze religiose «San Metodio», con sede in Siracusa.

08A01922

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla «Confraternita della Via Crucis dei 33», in Carini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 febbraio 2008, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla «Confraternita della Via Crucis dei 33», con sede in Carini (Palermo).

08A01941

Estinzione della Confraternita S. Maria Immacolata e S. Antonio di Padova, in Genova

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 febbraio 2008, viene estinta la Confraternita S. Maria Immacolata e S. Antonio di Padova, con sede in Genova.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio sarà devoluto all'Arcidiocesi di Genova.

08A01937

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di aggiornamento dei manuali di corretta prassi operativa elaborati ai sensi del regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'aggiornamento dei manuali sottoindicati, valutati conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 dal Ministero della salute con il supporto dell'Istituto superiore di sanità ed inviati alla Commissione europea:

1) Manuale per il settore della panificazione industriale redatto da: AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari) - Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano - Tel. 02-654184;

2) Manuali per la distribuzione automatica di alimenti (vol. 1), di acqua in boccioni (vol. 2) e di piatti pronti (vol. 3) redatti dalla CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica) - Via M. U. Traiano, 7 - 20149 Milano - Tel. 02-33106427.

08A02005

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Emanazione dei nuovi decreti attuativi relativi al «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura»

Sono stati emanati, in data 13 febbraio 2008, i nuovi decreti attuativi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante le modalità operative di funzionamento del «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura» istituito dall'art. 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). I suddetti decreti hanno modificato i precedenti datati 9 novembre 2007, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Commissione europea.

Il testo integrale dei nuovi decreti è consultabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'indirizzo: www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/Aiuti-Stato/DisposizioniNazionali

08A01943

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo alla determinazione del 28 settembre 2007, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale Altargo (retapamulin).

Nella descrizione delle confezioni: determinazione del 28 settembre 2007, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale ALTARGO (retapamulin), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 2007, serie generale n. 237;

dove è scritto: uso sottocutaneo;

leggasi: uso cutaneo.

08A01989

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.

In data 7 marzo 2008, alle ore 11 ha avuto luogo l'incontro tra ARAN:

nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri e le seguenti:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL FP (firmato)	CGIL (firmato)
CISL FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL FPL (firmato)	UIL (firmato)
Coordinamento sindacale autonomo (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) (firmato)	CISAL (firmato)
DICCAP - (Snalcc-Fenal-Sulpm) (firmato)	USAE (firmato)
U.N.S.C.P. (firmato)	

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente C.C.N.L. si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'albo previsto dall'art. 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, in servizio alla data del 1º gennaio 2002 o assunti successivamente.

2. Nel testo del presente contratto:

i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come riferimenti al decreto legislativo n. 165 del 2001;

i riferimenti al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono riportati come riferimento al decreto legislativo n. 267 del 2000;

l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è denominata semplicemente Agenzia nazionale;

i segretari comunali e provinciali sono indicati semplicemente come segretari.

Art. 2.

Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2002-31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1º gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'Agenzia nazionale e dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tra mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai segretari sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l'A.RA.N. stipula apposito accordo, ai sensi degli articoli 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993.

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

Art. 3.

Stipendio tabellare

1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all'art. 1 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000-2001, ed alla corrispondente colonna della tabella 1 allegata al medesimo C.C.N.L., è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata tabella *A.*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'indennità integrativa speciale (IIS), nel valore annuo spettante sulla base della pregressa disciplina, cessa di essere corrisposta come autonoma voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non produce effetti diretti o indiretti sul trattamento complessivo fruito dal personale inviato a prestare servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

3. Ai fini del conglobamento di cui al comma 2, nello stipendio tabellare del segretario collocato nella fascia B per effetto del C.C.N.L. del 16 maggio 2001 e proveniente dalla ex IX qualifica funzionale è riconosciuto ed assorbito lo stesso importo di IIS spettante agli altri segretari della medesima fascia B, che, nel precedente sistema di inquadramento, rivestiva la qualifica di dirigente.

4. Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei segretari collocati nelle fasce A, B e C è, pertanto, rideterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, nelle misure indicate nella allegata tabella *B.*

5. Sono confermati:

la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente C.C.N.L.;

il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico *ad personam* di cui all'art. 40, commi 5 e 6, del C.C.N.L. del 16 maggio 1995, come integrato dall'accordo successivo del 14 settembre 1995.

Art. 4.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art. 3 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 3 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

3. Il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 3 comma 2, del presente C.C.N.L., non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 5.

Retribuzione di risultato

1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario di cui all'art. 42, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, sono incrementate, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno 2001.

Art. 6.

Conferma di discipline precedenti

1. Per quanto non previsto nel presente C.C.N.L., restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati, in data 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, e per il biennio economico 2000-2001.

TABELLA *A*

INCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE

Valori in euro da corrispondere per 13 mensilità

Fascia	Dal 1° gennaio 2002	Dal 1° gennaio 2003
A	81,43	121,11
B	81,43	121,11
C	81,43	121,11

TABELLA *B*

RETRIBUZIONE TABELLARE

Valori in euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Fascia	Dal 1° gennaio 2002 (1)	Dal 1° gennaio 2003
A	28.206,09	29.659,41
B (2)	28.206,09	29.659,41
C	22.108,13	23.561,45

(1) Il valore a decorrere dal 1° gennaio 2002 comprende ed assorbe l'indennità integrativa speciale.

(2) Art. 3, comma 3 dell'ipotesi d'accordo. Al segretario della ex IX qualifica collocato nella fascia B è riconosciuto ed assorbito lo stesso importo di IIS spettante agli altri segretari della fascia B.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti congiuntamente dichiarano che le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 5 sono pienamente esigibili in quanto risorse previste direttamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

08A01953

Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2004-2005

In data 7 marzo 2008, alle ore 11 ha avuto luogo l'incontro tra ARAN:

nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri e le seguenti:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL FP (firmato)	CGIL (firmato)
CISL FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL FPL (firmato)	UIL (firmato)
Coordinamento sindacale autonomo (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) (firmato)	CISAL (firmato)
DICCAP - (Snalcc-Fenal-Sulpm) (firmato)	CONFSAL (firmato)
U.N.S.C.P. (firmato)	

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2004-2005.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza

1. Il presente C.C.N.L. si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'albo previsto dall'art. 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, in servizio alla data del 1° gennaio 2004 o assunti successivamente.

2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti C.C.N.L.

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

Art. 2.

Stipendio tabellare

1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all'art. 3 del C.C.N.L. del 15 gennaio 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, ed alla corrispondente colonna della tabella 1 allegata al medesimo C.C.N.L., è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata tabella A.

2. Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei segretari collocati nelle fasce A, B e C è, pertanto, rideterminato, con decorrenza dal 1° marzo 2005, nelle misure indicate nella allegata tabella B.

3. Sono confermati:

la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente C.C.N.L.;

il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico *ad personam* di cui all'art. 40, commi 5 e 6, del C.C.N.L. del 16 maggio 1995, come integrato dall'accordo successivo del 14 settembre 1995.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 4.

Retribuzione di risultato

1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario, di cui all'art. 42, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, sono incrementate, con decorrenza dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno 2003.

Art. 5.

Norma programmatica

Le parti premettono che il protocollo d'intesa sottoscritto in data 27 novembre 2007, tra il Ministro delle riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ANCI, l'UPI e le Organizzazioni sindacali ha previsto, tra l'altro, che: «la riforma del titolo V della Costituzione ha disegnato un nuovo assetto istituzionale delle regioni e degli enti locali ampliandone competenze e funzioni.

È evidente che gli enti debbano raggiungere una dimensione operativa, organizzativa ed umana adeguata a svolgere un compito così ampio. Ciò mette in rilievo la necessità di valorizzare le competenze vaste e trasversali dei segretari comunali e provinciali, anche in conseguenza della riconosciuta autonomia normativa dell'ente locale.

In tale quadro è evidente l'importanza di assicurare ai segretari comunali, e provinciali un percorso selettivo e formativo adeguato e rigoroso, per garantire loro una professionalità di elevata qualità adeguata al nuovo rilievo che la Costituzione riconosce al sistema amministrativo locale.

Attraverso la valorizzazione del ruolo del segretario, infatti, si mira a conferire maggiore autorevolezza al sistema dell'amministrazione locale, nell'ambito del perseguimento del più generale obiettivo

di elevare le performance della pubblica amministrazione. Al riguardo, il disegno di legge delega di attuazione del nuovo titolo V Cost. conferma la necessità di una figura di vertice negli enti locali per coniugare l'efficienza con la regolarità amministrativa e per garantire l'indispensabile raccordo tra gli organi politici e l'apparato organizzativo. Occorre, inoltre, incentivare la gestione associata di servizi e funzioni e in caso di costituzione di unioni di comuni, prefigurando forme di trattamento economico adeguate alle prestazioni svolte, ma che tendano alla definizione di una retribuzione permeata dall'onnicomprensività.

Il contratto di lavoro deve tendere ad affermare la compiuta valorizzazione della funzione dirigenziale svolta dai segretari avviando un percorso per raggiungere, nell'ambito del successivo rinnovo contrattuale (biennio 2006-2007 da stipularsi entro marzo 2008) i seguenti obiettivi:

— per i segretari di fascia A e di fascia B la piena equiparazione del trattamento economico tabellare con quello dei dirigenti del comparto regioni e autonomie locali;

— per i segretari di fascia C un trattamento economico tabellare pari all'80% di quello previsto per i dirigenti del comparto regioni e autonomie locali.

A tale opzione dovrà corrispondere un rigoroso intervento in termini di razionalizzazione e sistematizzazione della struttura retributiva attuale, con particolare riguardo ad alcuni istituti regolamentati dalla contrattazione integrativa al fine di pervenire ad un trattamento onnicomprensivo analogo a quello del personale delle aree dirigenziali.

In particolare, analogamente a quanto previsto per i dirigenti, il trattamento economico dei segretari dovrà essere onnicomprensivo remunerando completamente ogni funzione o compito attribuito ai medesimi. In coerenza con quanto previsto dall'art. 24, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 il trattamento retributivo assorbirà ogni altro emolumento o indennità economica accessoria a vario titolo corrisposta.

Occorrerà rimodulare, in attuazione del principio di onnicomprensività, la maggiorazione prevista per il segretario titolare di segreteria convenzionata e prevedere che la convenzione non produca effetti ai fini della progressione in carriera.

Occorre stabilire per il futuro, ai fini dell'equiparazione al trattamento economico tabellare dei dirigenti degli enti locali, la necessaria corrispondenza tra l'accesso alla fascia B e la titolarità effettiva di incarico in ente con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

Per quanto concerne l'attribuzione al segretario della funzione di direzione generale dovranno individuarsi i criteri economici e funzionali di attribuzione della indennità in relazione alla classe demografica ed alla specificità degli enti, prevedendone tetti massimi differenziati e con rigorosi limiti per i comuni piccoli.

A seguito della definizione della nuova cornice di regole, nell'ambito del C.C.N.L. biennio 2006-2007, dovrà essere disapplicato il contratto integrativo attualmente vigente; occorrerà altresì prevedere che in nessun caso potranno essere stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa maggiorazioni di trattamento economico di posizione, se non per prestazioni che si configurino oggettivamente come straordinarie e come tali non riconducibili ai compiti istituzionali.

Nel biennio 2006-2007 si darà luogo al completamento del percorso di valorizzazione e, con le decorrenze da stabilirsi, si raggiungerà la completa equiparazione al trattamento economico tabellare della dirigenza degli enti, con risorse da reperire tra quelle esistenti ivi incluso l'utilizzo parziale del fondo di mobilità di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, con funzione perequativa all'interno del sistema.

Il contratto di lavoro, negli enti privi di dirigenza, dovrà prevedere disposizioni al fine di collegare al trattamento economico specifiche responsabilità dirigenziali di carattere anche gestionale.

Nell'ambito della medesima tornata contrattuale l'ARAN chiarirà che i segretari comunali e provinciali confluiranno nel Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle regioni e delle autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale, costituito con l'accordo del 14 maggio u.s».

Tanto premesso, le parti si danno reciprocamente atto che:

1) il protocollo ha definito un preciso percorso per la soluzione dell'annosa vertenza contrattuale collettiva nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali, articolato in varie fasi e che si dovrà concludere con la stipulazione del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, prevista entro il 31 marzo 2008;

2) la prima fase prevista dal citato protocollo si è conclusa con la stipulazione del presente contratto relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005;

3) il presente contratto ha natura economica e carattere transitorio ed i relativi benefici sono stati distribuiti in conformità alle previsioni dell'art. 2, in considerazione del progressivo raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo con riferimento alla valorizzazione della figura professionale del segretario anche mediante una complessiva riconsiderazione della struttura della retribuzione e del suo completo allineamento a quella dei dirigenti del comparto regioni-autonomie locali. Tale allineamento stipendiale dovrà essere realizzato nell'ambito del biennio economico 2006-2007, anche in relazione ai principi ed alle previsioni del citato protocollo che costituiscono il riferimento inderogabile per il C.C.N.L. 2006-2007.

Art. 6.

Conferma di discipline precedenti

1. Per quanto non previsto nel presente C.C.N.L., restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati, in data 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, e per il biennio economico 2000-2001.

TABELLA *A*

INCREMENTI MENSILI
DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE

Valori in euro da corrispondere per 13 mensilità

Fascia	Dal 1º gennaio 2004	Dal 1º marzo 2005
A	90,36	126,48
B	90,36	126,48
C	90,36	126,48

TABELLA *B*

RETRIBUZIONE TABELLARE

Valori in euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Fascia	Dal 1º gennaio 2004	Dal 1º marzo 2005
A	30.743,73	32.261,49
B	30.743,73	32.261,49
C	24.645,77	26.163,53

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti congiuntamente dichiarano che le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 4 sono pienamente esigibili in quanto risorse previste direttamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

08A01952

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Conferimento di onorificenze al Valore della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 2008 è stata conferita al Maresciallo Capo Stefano Scaraggi, al Maresciallo Ordinario Gaetano Ricchiuti ed al Brigadiere Angelo Paolo Montalbò la medaglia di bronzo al Valore della Guardia di finanza con la seguente motivazione:

«Nello svolgimento degli ordinari compiti istituzionali, sorretto da altissimo senso del dovere e manifestando non comune sprezzo del pericolo, contribuiva in modo decisivo a sventare un sequestro di persona, riuscendo, con una repentina sortita, a liberare gli ostaggi e a trarre in arresto il responsabile dell'azione criminosa.

Splendido esempio di particolare coraggio e perizia volti a salvare persone in grave pericolo di vita. — Desenzano del Garda (Brescia), 20 dicembre 2006».

08A01904

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Veneto Service - Società cooperativa», in Cordenons.

Con deliberazione n. 600 del 14 marzo 2008 la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1º comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Veneto Service - Società cooperativa», con sede in Cordenons, costituita addì 12 maggio 2004 per rogito notaio dott. Maurizio Corsi di Pordenone.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

08A02088

Scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Grado Pesca - Soc. coop. a r.l.», in Grado.

Con deliberazione n. 601 del 14 marzo 2008 la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1º comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Grado Pesca - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grado, costituita addì 16 giugno 2000 per rogito notaio dott. Armenio Germano di Ronchi dei Legionari.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

08A02089

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-073) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 3 2 7 *

€ 1,00